

Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF 2022/2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF ED APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. DE LUCA MICHELE - Assessore	Sì
3. DALLA DEA LUCA - Assessore	Sì
4. VALCAUDA VITTORIO - Consigliere	Giust.
5. NICOLO GIOVANNI - Consigliere	Sì
6. GHIRARDI DAVIDE - Consigliere	Giust.
7. CURATOLO MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
8. BORRIONE ISABELLA - Consigliere	Giust.
9. VALCAUDA IVAN - Consigliere	Sì
10. CALISE VINCENZO - Consigliere	Sì
11.DELZOPPO FRANCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. FAVARIO ROBERTO. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. ssa Nicoletta Lo Manto. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2022/2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF ED APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito ad ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti.
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif/ "Approvazione del metodo tariffario (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", l'Autorità ha adottato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-205 ed in particolare:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR)di cui alla deliberazione 443/2019/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi , richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita , differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:

i)rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia , anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;

ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal D.lgs. 116/2020, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

- previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- prevista un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

VISTA la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b)della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati gli schemi tipo;

CONSIDERATO CHE le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha disposto all'articolo 13 comma 5-bis quanto segue:

"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".

e pertanto il termine rimane fissato al 31.05.2022;

CONSIDERATO inoltre **CHE**:

- con deliberazione C.C. n.17 del 09.07.2014, è stato approvato il regolamento IUC-componente TARI;
- con deliberazione C.C. n. 12 del 21.06.2021, sono state approvate le modifiche al Regolamento di cui sopra adeguandolo al D.lgs. 116/2020;
- con deliberazione CC n. 6 del 29.04.2022 è stato approvato il regolamento comunale per la gestione rifiuti (art. 198 comma 2 D.lgs. 152/2006);

Tutto ciò premesso, visto dunque il PEF 2022-2025 e relativi atti (All.1), alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il piano finanziario 2022 trasmesso dall'ente gestore con nota prot.1101 del 11.04.2022;
- la deliberazione dell'ente gestore n.6 del 27.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione e validazione dei piani finanziari dei comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo tariffario MTR-2-periodo regolatorio 2022-2025";

RILEVATO CHE il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale come di seguito indicato:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa);
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

le scelte dei coefficienti (QLa) e (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei seguenti quadranti: nel caso in esame dei Comuni Cosrab il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 8,59% così determinato:

- rpia = 1,7% (tasso di inflazione programmata prevista dal metodo)
- Xa = 0,11% (coefficiente di recupero di produttività, ipotizzato al valore massimo tra 0,1% e 0,5%)
- QLa =4 %
- C116=0,00%
- PGa = 3%

SPECIFICATO CHE le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) "in attuazione dell'art. 2 comma 17 della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori", ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte;

RILEVATO CHE l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

CON votazione favorevole, unanime e palese

DELIBERA

- 1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2022-2025, che per l'anno 2022, ammonta ad €116.954,00 come indicato nell'allegato 1 redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);
- 3.**DI APPROVARE** l'allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2022 (Tributo servizio gestione rifiuti);
- 4.**DI STABILIRE** le seguenti scadenze per la TARI per l'anno 2022:

n. 2 RATE con scadenza :	
31 luglio	31 dicembre

5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Letto, confermato e sottoscritto come segu	ie.
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COM

FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Favario Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE FIRMATO DIGITALMENTE Dott.ssa Lo Manto Nicoletta